

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE E DEL CURATORE DEL MINORE
DI ETÀ

TRA

La Corte di Appello di Catania, nella persona del Presidente Filippo Pennisi, Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente Dott. Francesco Saverio Mannino, il Tribunale per i Minorenni di Catania, nella persona del Presidente Dott. Roberto Di Bella e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nella persona del Presidente Avv. Antonino Guido Distefano,

al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi di cui all'accluso regolamento, le parti, d'intesa tra loro, ritengono necessario addivenire alla stipula del presente protocollo, per meglio definire le competenze e gli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori di età

considerato

che l'avvocato che chiede l'iscrizione nel registro dei curatori speciali e dei curatori del minore di età nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, delle raccomandazioni del CNF, nonché delle vigenti disposizioni nazionali, dovrà curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori di età coinvolti nei procedimenti giudiziari;

che è interesse di tutti i protagonisti dell'amministrazione giudiziaria adoperarsi affinché siano chiamati all'ufficio professionisti muniti di specifica competenza e di formazione anche in materie interdisciplinari, favorendo la circolarità delle nomine;

che è necessario ed opportuno garantire l'affidabilità degli elenchi, con riguardo alla formazione degli iscritti ed al loro costante aggiornamento, oltre che al rispetto delle norme deontologiche

si conviene che

il presente documento (di cui il regolamento allegato costituisce parte integrante) è rivolto ai patrocinanti nominati curatori speciali nei procedimenti civili (limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale cd. "*de potestate*" ed ove sussista un conflitto di interessi, non meramente patrimoniale, tra genitori, e, quindi, in tutte le ipotesi di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c.) e nei procedimenti penali, nonché ai patrocinanti nominati curatori del minore di età allorché, all'esito dei procedimenti civili ex art. 473-bis c.p.c. in cui siano proposte domande

ex artt. 330 e 333 c.c., vengano adottate misure limitative della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c.

Il regolamento che disciplina la costituzione e la tenuta degli elenchi dei soggetti, che hanno manifestato la propria disponibilità alla nomina di curatore speciale e di curatore dei minori di età, è redatto in conformità al presente protocollo.

POTERI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL CURATORE SPECIALE

Il curatore speciale è parte processuale (non è un ausiliario del Giudice) e rappresenta gli autonomi interessi del minore di età.

Il curatore speciale del minore di età, subito dopo il conferimento dell'incarico, dovrà provvedere all'assunzione delle informazioni necessarie dai procuratori delle parti e da tutti i soggetti coinvolti; provvederà, al fine della costituzione in giudizio, a depositare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rispetterà il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze (compresa quella di ascolto del minore di età da parte del Giudice, ex artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.).

Nell'ipotesi di impossibilità a partecipare personalmente alle udienze, ove ne ricorrano le condizioni, avrà cura di farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata, che abbia una completa conoscenza degli atti di causa.

Interloquirà con il Pubblico Ministero che è parte nel giudizio e ne potrà richiedere la partecipazione in udienza, ove ritenuto necessario.

Potrà chiedere la nomina di un CTU e parteciperà alle relative operazioni peritali (anche relative all'audizione del minore), con facoltà di nominare il proprio consulente di parte (da retribuirsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato).

Il curatore speciale dovrà spiegare al minore di età, con linguaggio adeguato, in relazione alla sua età e capacità di discernimento, le ragioni della nomina, il tipo di procedimento nel quale è coinvolto e comprenderne le aspettative. Il curatore speciale dovrà spiegare al minore di età che le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue richieste.

Il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE

Il Giudice, con il provvedimento di nomina o con provvedimento adottato nel corso del giudizio, può attribuire al curatore speciale del minore di età potere di rappresentanza sostanziale.

In tal caso, **i poteri di rappresentanza sostanziale attribuiti al curatore speciale dovranno essere specificatamente e dettagliatamente individuati nel provvedimento di nomina o nel provvedimento adottato nel corso del giudizio**, ai sensi dell'art. 473-bis.8, co. 3, c.p.c., in quanto la norma non contempla un potere di rappresentanza generale degli interessi del minore, ma prevede l'individuazione di "*specifici poteri*" (in linea, peraltro, con l'art. 321 c.c., che prevede la nomina di un curatore per singoli atti).

I poteri di rappresentanza sostanziale da attribuire al curatore speciale presuppongono, quindi, una richiesta esplicita e puntuale del Giudice, cui dare immediata esecuzione.

POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE DEL CURATORE

Il curatore del minore è una figura che appartiene all'ambito "sostanziale", in quanto è chiamato ad esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento ex art. 473-bis.c.p.c. in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale.

Il curatore del minore è chiamato ad esercitare i **poteri genitoriali** attribuitigli dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, concluso il giudizio, la conflittualità o le difficoltà, comunque, presenti in capo ai genitori (tali da aver determinato l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale) non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.

Stante i limitativi compiti attribuiti, il curatore del minore potrà essere nominato solo all'esito del procedimento, poiché, nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c.

ELENCO DEI CURATORI SPECIALI E DEI CURATORI DEL MINORE DI ETÀ'

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania predispone la tenuta di un registro contenente l'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore di età nel processo civile e penale, nonché il ruolo di curatore speciale del minore all'esito del processo civile.

L'albo sarà redatto e gestito secondo i criteri e con i requisiti previsti nel regolamento allegato.

L'Autorità Giudiziaria avrà cura di nominare un curatore speciale del minore di età, nonché un curatore del minore, attingendo dal predetto elenco, con modalità di rotazione.

ISCRIZIONE

L'avvocato che chieda l'iscrizione nel registro dei curatori speciali e dei curatori del minore, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, delle raccomandazioni del CNF, nonché delle vigenti disposizioni nazionali, dovrà curare la propria formazione in modo interdisciplinare, per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.

L'iscrizione al predetto registro è subordinata alla verifica della presenza dei requisiti indicati nel regolamento, che costituirà parte integrante del presente protocollo.

La domanda di iscrizione è formulata su modello predisposto e pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania nella sezione CURATORE SPECIALE E CURATORE DEL MINORE.

Anche l'elenco sarà liberamente consultabile sul sito.

Alla gestione delle iscrizioni ed all'aggiornamento dell'elenco provvede il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che procede, anche, alle cancellazioni degli iscritti nelle modalità e nei termini riportati all' art. 7 regolamento.

DEONTOLOGIA

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età non dovranno essere coinvolti in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore di età da lui rappresentato. Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24, ult. co., Codice Deontologico).

Si applicano, altresì, al curatore speciale ed al curatore del minore di età le disposizioni di cui all'art. 51 c.p.c.

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età ed è tenuto al rispetto del codice deontologico degli avvocati ed in particolare attenzione ai canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14, 15, e 19 e 56 del CDF.

Il curatore speciale del minore, nel rispetto dell'art. 18, co. 2. CDF, garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare, con ogni mezzo, informazioni relative al procedimento.

INDIPENDENZA, COMPETENZA, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età devono garantire la propria indipendenza dal Giudice e dalle altre parti del processo, nonché degli operatori dei Servizi Socio Sanitari e dagli altri ausiliari del Giudice, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore, ed a tutele dei diritti allo stesso riconosciuti dalla Costituzione, dalla normativa nazionale e dalle Convenzioni internazionali.

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà, in collaborazione con tutte le parti del processo e nell'interesse del minore, con il tutore (laddove esistente), con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), nonché – laddove svolga compiti di natura sostanziale e secondo le indicazioni impartite dal Giudice – con tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private avverranno per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche. Contestualmente, si farà carico di assumere tutte le informazioni dai servizi coinvolti nel procedimento, dall'eventuale tutore del minore, dai genitori o dai loro difensori, necessarie per un rapido espletamento del suo incarico.

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

ASCOLTO DEL MINORE DI ETÀ DA PARTE DEL CURATORE SPECIALE E PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DI ASCOLTO DEL MINORE DI ETÀ DISPOSTO DAL GIUDICE

Il curatore speciale del minore di età procede al suo ascolto ai sensi dell'art. 315-bis, co. 3, c.c., nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473-bis.4 c.p.c. e delle indicazioni fornite dalle linee guida del Consiglio d'Europa e delle raccomandazioni del CNF

Il curatore speciale instaura **una relazione di ascolto con il minore di età capace di discernimento**, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso (anche in relazione all'età ed al suo sviluppo psicofisico) le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda, il ruolo del curatore speciale nell'ambito del procedimento. Inoltre, valuta le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età ed alle condizioni psicofisiche del minore; chiarisce al minore di età che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

Durante l'ascolto in sede processuale, il curatore speciale partecipa e garantisce al minore di età la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni.

RAPPORTO CON IL MINORE

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età si adopererà affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità congrue in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche dello stesso, avvalendosi se del caso di una figura esperta (psicologo, pedagogista).

Il curatore speciale concorda con i procuratori delle parti o con il tutore, se nominato, le modalità dell'incontro con il minore di età.

Il curatore speciale del minore di età capace di discernimento, in collaborazione con le figure professionali coinvolte, è tenuto a fornirgli informazioni sull'esito della procedura che lo riguarda.

ESIGENZE DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE

In tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, il curatore speciale mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore di età.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il curatore speciale del minore, che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, deposita istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione, anche, del disposto di cui all'art. 27, co. 4, CDF.


L'istanza di liquidazione dei compensi del curatore speciale del minore di età dovrà essere depositata contestualmente alla precisazione delle conclusioni ed alla rimessione della causa

in decisione, affinché l'Autorità Giudiziaria possa emettere il decreto di pagamento contestualmente al provvedimento che definisce il procedimento.


Nella liquidazione dei compensi per l'attività svolta, il Giudice dovrà tener conto della durata e dell'attività processuale prestata, nonché dei compiti di natura sostanziale conferiti e dell'onerosità del relativo svolgimento, valutando l'indicazione dello scaglione di riferimento calibrato alla complessità del caso secondo i parametri previsti dal D.M.147 del 13.08.2022.

Catania, 13 febbraio 2025


Dott. Filippo Pennisi - Presidente della Corte d'Appello di Catania



Dott. Francesco Saverio - Mannino Presidente del Tribunale di Catania



Dott. Roberto Di Bella - Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania



Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

